

Russi, lì 19 maggio 2020

CIRCOLARE CLIENTI N. 15/2020

DECRETO RILANCIO*si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno*

Il 19 maggio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 34/2020 il cosiddetto "Decreto Rilancio", recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ecco le principali novità:

Differimento versamenti sospesi

È stato differito al 16 settembre 2020, il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

Versamenti sospesi	Vecchio termine di effettuazione	Nuovo termine di effettuazione
Versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi a: - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL; - versamenti IVA scadenti nel mese di marzo 2020, da parte dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell'attività sportiva, nell'intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.).	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi a: - IVA, - alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, - ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente	31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a: - IVA, - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, - contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% o di almeno il 50% nei mesi di	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.		
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a: - IVA, - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, - contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1.4.2019.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 relativi a: -IVA, - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, - contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nel mese di giugno 2020 relativi a: -IVA, -ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, - contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.	-	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020
Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a: - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, -contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.	30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020	16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Versamento IRAP

È stato previsto che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono **esclusi dall'obbligo di versamento**:

- **del saldo IRAP** relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i "solari");
- **della prima rata dell'acconto IRAP** relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i "solari").

Resta, tuttavia, fermo quanto dovuto a titolo di acconto 2019 non ancora versato.

Tale disposizione non si applica e quindi, tali somme sono comunque dovute per:

- Enti pubblici;
- Soggetti con ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel 2019.

Determinazione del primo acconto 2020

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

- 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
- 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

L'importo dell'acconto non versato, dovrà essere escluso dall'imposta dovuta a saldo per il 2020.

Di conseguenza, occorrerà scomputare, oltre al secondo acconto effettivamente versato anche l'acconto determinato e non dovuto.

Credito di imposta canoni di locazione

È stato previsto un credito di imposta nella misura del **60% sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo**.

Rispetto a quanto previsto precedentemente, la nuova agevolazione include tutti gli immobili destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività.

Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti esercenti arte o professione e gli enti non commerciali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, a condizione che abbia subito una riduzione di fatturato nel mese in questione di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Il credito di imposta è commisurato all'importo corrisposto e, quindi, effettivamente pagato, per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Le "strutture alberghiere e agrituristiche" possono, invece, beneficiare dell'agevolazione indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Per le suddette strutture il credito spetta per i mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP;
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (Modello redditi 2021) ovvero in compensazione nel modello F24;
- non è cumulabile con il credito botteghe e negozi in relazione alle medesime spese (Canone di locazione C1 per botte e negozi del mese di marzo).

Per usufruire di tale credito, vi chiediamo di inviarci copia del pagamento (bonifico o altro) e del contratto di affitto (se non già in possesso dello Studio).

Contributi a fondo perduto

È stato introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.

Il contributo spetta:

- Alle imprese che abbiano un fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a **5 milioni di euro** se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Il contributo NON spetta:

- ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del DL 18/2020);

- ai lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 38 del DL 18/2020);
- ai professionisti iscritti ad un Ordine, con cassa di previdenza privata.

Ammontare del contributo:

L'ammontare è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

- 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;
- 10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.

L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP.

Modalità di erogazione:

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella **seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle Entrate** mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Modalità di accesso:

Per ottenere il contributo a fondo perduto sarà necessario fare richiesta per via **esclusivamente telematica** all'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dall'avvio della procedura da parte di quest'ultima, che verrà definita con un apposito provvedimento.

È già stato previsto che l'istanza debba contenere l'autocertificazione di regolarità antimafia. Si ricorda che in caso di certificazioni mendaci, sono applicabili le disposizioni del codice penale.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate controllerà delle istanze e, in caso di istanze non veritiere e/o cessazione dell'attività successivamente all'incasso del contributo, provvederà al recupero delle somme percepite.

Per informazioni si invitano i Clienti a contattare il professionista di riferimento.

Indennità mesi di aprile e maggio

Indennità per lavoratori autonomi e professionisti mese di Aprile

È stato previsto che i soggetti che hanno percepito il contributo dei **600 euro** per il mese di marzo, abbiano diritto allo stesso contributo anche per il mese di aprile.

In particolare trattasi dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000,00;
- lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 19/5/2020 né NASPI;

- collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall'INPS l'indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Indennità per operai agricoli a tempo determinato – mese di aprile

A favore degli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo è stata prevista una indennità per il mese di aprile pari a **500,00 euro**

Indennità per lavoratori autonomi e professionisti mese di Maggio

È stato previsto a favore dei liberi professionisti titolari di p. iva iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un contributo di **euro 1.000** per il mese di maggio.

Il contributo spetta a condizione che il contribuente abbia subito una riduzione di reddito di almeno il 33% del secondo bimestre 2020(marzo aprile 2020) rispetto al secondo bimestre 2019 (marzo aprile 2019).

Si sottolinea come, a differenza delle precedenti mensilità, si fa riferimento al REDDITO e quindi occorre agli incassi e pagamenti effettuati.

Per tale mensilità, quindi, occorrerà procedere a una nuova richiesta nel sito INPS, autocertificando la riduzione subita.

Per le altre categorie, a maggio l'indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

Indennità per liberi professionisti iscritti alla gestione separata - mese di Maggio

È stato previsto che i soggetti che hanno percepito il contributo dei 600 euro per il mese di marzo, abbiano diritto allo stesso contributo anche per il mese di aprile.

Indennità lavoratori dipendenti stagionali mese di Maggio

A favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1/1/2019 e il 17/3/2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 19/5/2020 né NASPI è stata prevista una indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro.

Indennità lavoratori dipendenti stagionali mese di Maggio

È stata riconosciuta una indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ogni mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell'emergenza Coronavirus, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, non dipendenti e non titolari di pensione, tra i seguenti:

- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale indennità sono esenti IRPEF.

Per le indennità del mese di marzo non ancora richieste, sarà possibile inoltrare la richiesta all'inps fino alla data del 4 giugno 2020.

Indennità professionisti iscritti a Cassa Previdenza - mesi di Aprile e maggio

Come per il mese di marzo, anche per i mesi di aprile e maggio è stato previsto il fondo "di Ultima istanza" per il pagamento delle indennità di euro 600,00 a favore dei professionisti iscritti ad una Cassa di previdenza privata.

Riportiamo, quindi, i requisiti previsti per il mese di marzo per poter richiedere l'indennità alla propria cassa di previdenza:

- professionisti che nell'anno **2018** hanno percepito un reddito complessivo **non superiore a 35.000 euro**, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- professionisti che nell'anno **2018** abbiano percepito un reddito complessivo **tra i 35.000 e 50.000 euro** e abbiano **cessato l'attività dal 23/02/2020 al 31/3/2020**;
- professionisti che nell'anno **2018** abbiano percepito un reddito complessivo **tra i 35.000 e 50.000 euro** e abbiano **ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, ossia abbiano percepito un **reddito inferiore di almeno il 33.3% nel primo trimestre 2020** rispetto al primo trimestre 2019.

Non è ancora stato chiarito se la domanda dovrà essere effettuata con le stesse modalità previste per il mese di marzo.

È stato specificato che le indennità non sono tra loro cumulabili.

Sono tuttavia cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Credito di imposta sanificazione e acquisto dispositivi protezione individuale

È stato previsto un credito di imposta a favore di imprese e lavoratori autonomi, per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (DPI).

Il credito di imposta è:

- pari al **60%** delle spese sostenute;
- nella misura massima di euro **60.000,00**;

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione con Modello F24.

Per usufruire di tale credito, vi chiediamo di inviarci copia del pagamento (bonifico o altro) e della fattura .

Credito di imposta per l'adeguamento di pubblici esercizi

Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d'imposta pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di **80.000,00 euro** per beneficiario.

Per usufruire di tale credito, vi chiediamo di inviarci copia del pagamento (bonifico o altro) e della fattura .

Capitalizzazione società con ricavi oltre i 5 milioni di euro

Sono state previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, che abbiano subito una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l'1 marzo e il 30 aprile rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31 dicembre 2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

- ai soci che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all'ammontare dell'aumento di capitale effettuato.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d'imposta massimo di 400.000,00 euro).

L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Ammortizzatori sociali e misure favore dei lavoratori

Il decreto "Rilancio" ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto "Cura Italia") e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19.

Per approfondire tali misure nonché per avere maggiori dettagli, **lo Studio chiede di contattare direttamente il proprio consulente del lavoro.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.